

ROMA



ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

23 LUG 2024

N. RC/

19581

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive

17 LUG 2024

50081

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1.85 del 23 LUG. 2024

Oggetto: Disposizioni, ai sensi dell'art. 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, in materia di indebita occupazione di suolo pubblico dagli esercizi commerciali e artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa.

Il Direttore della Direzione S.U.A.P.

Aldo Latini

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità

Monica Lucarelli

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale

Mario De Sclavis

Visto

Il Capo di Gabinetto
Alberto Stancarelli

Visto:

Il Segretario Generale
Rosa Iovinella

IL SINDACO

Premesso

che il ruolo di rappresentanza esponenziale degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'Ente Locale dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale, come sancito dall'articolo 1, comma 4 dello Statuto di Roma Capitale;

che il patrimonio pubblico della Città di Roma, ed in special modo quello artistico e monumentale, ha una rilevanza storico-culturale tale da rivestire un ruolo altamente qualificante tanto per la difesa del sentimento identitario della comunità cittadina, quanto per un alto valore simbolico mondiale, in ragione del suo riconoscimento di "patrimonio dell'umanità" dichiarato dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione - Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni;

che il perimetro dell'area del Sito UNESCO, comprensiva del complesso di strutture di incomparabile valore artistico, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale con la denominazione "il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura", è graficamente rappresentato nell'Allegato 1 e delimitato dalle Vie e Piazze riportate nell'elenco di cui all'Allegato 1a, parti integranti del presente atto;

che, per questi motivi, l'obiettivo di garantire la massima fruizione degli spazi pubblici va costantemente perseguito anche attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico cittadino, ponendosi quest'ultimo proprio come un elemento caratterizzante di quel grado di vivibilità cittadina che favorisce l'incremento della coesione sociale;

che le disposizioni normative e regolamentari che si sono succedute nel tempo sono volte a contrastare l'esercizio delle attività commerciali e di qualsiasi altra attività non compatibili con le esigenze di tutela delle aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la fruizione del patrimonio demaniale pubblico nonché il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale anche al fine di garantire la sicurezza della relativa fruizione soprattutto se interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini;

che il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte dei titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato

dagli organi di vigilanza ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, rende necessaria una nuova valutazione generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro;

Preso atto

che l'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, contiene la disciplina, anche sanzionatoria, della occupazione della sede stradale;

che alla violazione dell'art. 20 del codice della Strada consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'osp abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;

che la Legge 15 luglio 2009, n. 94, all'art. 3, comma 16 prevede che *"nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il Sindaco per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane, o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spesa degli occupanti e, se si tratta di occupazione al fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni"*;

che, al riguardo, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5571LEG/240520 09/3^P del 07.08.2009, Allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 3, commi 16, 17 e 18, evidenzia che *"le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi"*;

che, pertanto, la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e dei competenti Uffici;

che il giudice amministrativo (sentenza del Tar del Lazio n. 7868 del 18 settembre 2012), ha ritenuto che l'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009 contiene *"una previsione che in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili e urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti"*;

Considerato

che con l'Ordinanza Sindacale n. 258 del 27 novembre 2012, il Sindaco si è già avvalso del potere previsto dall'art. 3, comma 16

della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del Sito Unesco;

che la *ratio* della predetta Ordinanza Sindacale, come si evince dalle motivazioni contenute nelle sue premesse, è quella di reprimere e sanzionare i fenomeni di occupazione stradale legate a tutte quelle forme di abusivismo commerciale – effettuate attraverso l'occupazione di strade urbane - che costituiscano ostacolo o impedimento ai sensi del Codice della Strada o che, comunque impediscono la fruibilità delle aree e degli spazi di maggior pregio storico, artistico e culturale della Città;

che la legittimità di tale Ordinanza Sindacale nonché dei provvedimenti dirigenziali adottati sulla base delle sue disposizioni è già stata più volte affermata dal Giudice Amministrativo (Sentenza Consiglio di Stato n.1621/2015 e da ultimo sentenza TAR Lazio n. 5465/2023) che ha ritenuto chiaramente evincibile e assorbente la ragione di tutela di una particolare parte del territorio a fondamento dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio;

che con Direttiva del Sindaco di Roma Capitale protocollo 20783 del 28 marzo 2013 sono state fornite indicazioni interpretative sulle fattispecie a cui deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 3, comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;

che, in particolare, tale Direttiva ha precisato *"che costituiscono, occupazione di suolo pubblico "a fini di commercio" di cui all'art. 3, comma 16 della Legge n. 94/2009, tutte le occupazioni effettuate con qualsiasi manufatto, struttura o elemento che possa direttamente essere collegato funzionalmente all'attività di vendita o di somministrazione, quali tavolini, sedie, cassettiere contenenti suppellettili per la somministrazione, espositori per la vendita di prodotti ecc..."*;

che non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 16 della Legge n. 94/2009, le altre tipologie di occupazioni di suolo pubblico, come per esempio i treppiedi per esposizione del menù o le fioriere per delimitare un'area a garanzia del passaggio dei clienti di un albergo, in quanto non direttamente collegabili alla vendita o alla somministrazione effettuata in un esercizio, potendo le stesse essere considerate elementi di promozione per il miglioramento dell'immagine dell'attività;

che la medesima Direttiva ha disposto che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, perseguisse ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada e dell'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009 e, quindi, ai sensi del primo comma del dispositivo della O.S. n. 258/2012, le occupazioni di suolo pubblico sopra descritte;

che la formulazione della sopra citata previsione legislativa, a fondamento della stessa O.S. n. 258/2012, prevede la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale, fissando la relativa misura in un periodo non inferiore a 5 giorni;

che il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte dei titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di vigilanza ed oggetto di persistenti segnalazioni da

parte della comunità cittadina, rende necessario garantire in maniera più efficace l'interesse pubblico alla massima fruizione del territorio in condizioni di sicurezza, da un lato, e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro;

che al riguardo si è reso necessario procedere ad approfondimenti istruttori ai fini della valutazione dell'adozione di una ulteriore Ordinanza volta a rendere più efficace il contrasto all'abusivismo commerciale tramite la previsione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività più severa rispetto a quella attualmente applicata avvalendosi della O.S. n. 258/2012;

che a tal fine, con nota prot. QH 44200 del 26.6.2024 l'Assessore ha richiesto al Comandante del Corpo di Polizia Locale di R.C. di conoscere, con riferimento al territorio del Sito UNESCO, sia il numero delle sanzioni elevate ai sensi della medesima Ordinanza per la realizzazione di OSP totalmente abusive, sia il numero delle sanzioni elevate per le OSP eccedenti lo spazio autorizzato dall'atto di concessione nell'arco temporale degli ultimi due anni;

Dato atto

che, con nota prot. RH/185655 del 16.07.2024, il Comando di PLRC ha fornito il riepilogo generale dei seguenti dati per il periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2024, inerenti alle fattispecie di violazioni, in materia di occupazione di suolo pubblico delle attività in sede fissa, rilevate dalla Polizia Locale di Roma Capitale specificatamente nel territorio del I Municipio Centro Storico:

- n. 498 violazioni ai sensi dell'O.S. 14/2013 (di integrazione della O.S.258/2012), su indebita occupazione di suolo pubblico;
- n. 230 violazioni ai sensi dell'art. 85 c. 2 lett. c) della Legge Regionale 22/2019 e della O.S. 258/2012) per osp totalmente abusive (attività di somministrazione);
- n. 840 violazioni ai sensi dell'art. 85 c. 2 lett. c bis) della Legge Regionale 22/2019 per ampliamento e difformità osp non autorizzate (attività di somministrazione);
- n. 769 violazioni ai sensi degli art. 23 e 24 della Delibera A.C. 21/2021 per occupazioni totalmente o parzialmente abusive (esercizi che non rientrano nelle attività di somministrazione);
- n. 1973 violazioni ai sensi dell'art. 20 del CdS per occupazione di sede stradale;

che dal predetto report si evince che il numero delle sanzioni elevate ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 258/2012 per le OSP totalmente abusive è estremamente prossimo a quello riferito alle sanzioni per gli ampliamenti abusivi di OSP già autorizzate;

Ritenuto

che l'area del Sito UNESCO, la quale dal punto di vista strutturale presenta maggiori criticità nel sopportare elevate concentrazioni di occupazione di suolo pubblico, atteso il relativo utilizzo da parte del flusso turistico, richiede l'adozione di ogni misura volta a meglio salvaguardare la sostenibilità del territorio della medesima area;

che il bene giuridico della fruibilità del suolo pubblico richiede altresì una maggior attenzione e, quindi, tutela in vista del prossimo Anno

Giubilare 2025 in cui il numero delle persone che ne potranno usufruire è destinato ad aumentare esponenzialmente, anche a garanzia della loro sicurezza ed incolumità;

che le novità normative succedutesi nel tempo riguardanti la disciplina emergenziale COVID-19 sia statale che comunale in materia di occupazione di suolo pubblico hanno prodotto un nuovo e maggior dimensionamento commerciale sul territorio, con particolare riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che rende ancor più necessario il contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco;

che, in base alla vigente normativa statale e regionale di settore, anche le imprese artigiane del settore alimentare possono effettuare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando però solo i locali e gli arredi dell'azienda;

che, con specifico riferimento alle attività commerciali e artigianali del settore alimentare, anche le disposizioni regolamentari finora adottate dall'Amministrazione Capitolina sono indirizzate nel perseguire la tutela del medesimo bene giuridico dell'Ordinanza Sindacale n. 258/2012, essendo orientate a disciplinare nel Sito UNESCO la fruizione del suolo pubblico garantendo comunque la possibilità di effettuare il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita e, per le imprese artigiane, dei prodotti di propria produzione;

che dal report trasmesso dal Comando di P.L.R.C. si evince che, nonostante l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.258/2012, gli esercenti continuano a realizzare in numero rilevante occupazioni di suolo pubblico totalmente abusive;

che, pertanto, alla luce delle predette risultanze istruttorie e considerate motivazionali nonché del potere conferito dalla norma di graduare la sanzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, avuto riguardo alla previsione del numero dei giorni di chiusura dell'attività di cui al sopra citato art. 3, comma 16 della Legge n. 94/2009, è necessario conferire alla predetta sanzione accessoria una maggiore e più adeguata efficacia preventiva e sanzionatoria, adeguando l'arco temporale afflittivo rispetto al minimo previsto dal legislatore nazionale, anche prevedendo che il suddetto arco temporale includa almeno un weekend, momento in cui la fruizione del suolo pubblico è massima e, pertanto, richiede altrettanta rafforzata tutela;

che, per tutti i motivi di cui sopra concorrenti e separati, è necessario fissare in 10 (dieci) giorni il periodo di chiusura dell'esercizio;

che è opportuno adottare tale sanzione amministrativa accessoria nei confronti dei titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali e delle attività di laboratorio artigianali e non, che realizzino un'occupazione totalmente abusiva del suolo pubblico;

che, alla luce del combinato disposto del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 689/1981, approvato con D.A.C. n. 4/2020, e del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, approvato con D.A.C. n. 21/2021, i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti

sanzionatori nei casi di occupazione abusiva sono i Dirigenti dei competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina;

Visti:

l'art. 20 del Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

la Legge 15 luglio 2009 n. 94;

l'art. 50, comma 4 e l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

la Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 689/1981, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2020;

il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge 27 dicembre 2019 n. 160 approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021;

Il Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023;

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 99 del 4 aprile 2024;

Richiamata:

l'Ordinanza Sindacale n. 258 del 27 novembre 2012

ORDINA

che, nei casi di occupazione totalmente abusiva di suolo pubblico realizzata, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del Sito Unesco, dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali e delle attività di laboratorio, artigianali e non, i Dirigenti dei competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina in sede di adozione della sanzione amministrativa accessoria stabiliscano un periodo di chiusura dell'esercizio pari a 10 (dieci) giorni e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi commerciali e i laboratori artigianali e non del settore alimentare, il provvedimento di chiusura sarà esecutivo dal settimo giorno successivo a quello di notifica.

Come già previsto dalla Ordinanza Sindacale n. 258/2012, nel caso di recidiva per occupazione totalmente abusiva del suolo pubblico, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, all'esercente non verrà rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico, per i due anni successivi dalla data di accertamento della seconda violazione. Ai fini della definizione di "recidiva" si rinvia all'articolo 74, comma 1, lettera m), della Legge Regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Nei casi di occupazioni di suolo pubblico funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed effettuate su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del Sito Unesco, eccedenti lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, o comunque difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovano applicazione le sanzioni già previste nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico.


La presente Ordinanza ha efficacia fino al 06 gennaio 2026.

Alla cessazione degli effetti della presente Ordinanza, per qualsiasi causa, riprende efficacia l'Ordinanza Sindacale n. 258 del 27 novembre 2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente la Repubblica.

IL SINDACO

Roberto Gualtieri





Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura

*Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying
Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura*

IT/VA 91 bis
 Ministero 1540
 Edizione: 1970

Tavola n° 1 di 1 - Foto
 Table n° 1 of 1 - Photo



Legenda / Legend

- Mura - Der Furchenma Muralis
- Mura - Der Furchenma Muralis
- 011-081 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-082 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-083 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-084 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-085 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-086 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-087 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-088 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-089 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-090 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-091 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-092 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-093 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-094 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-095 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-096 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-097 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-098 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-099 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15
- 011-100 Campi Marziali (1914-1915) - 2 ha - 1914-15

Note Tecniche
 Foto Aerea
 Technical notes
 Aerial Photo

Scala grafica 1:50.000
 0 25 50
 Roma, Italia, 1970
 Edizione 1970

ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE DELIMITANTI IL PERIMETRO DEL SITO UNESCO

PerimetroUNESCO	Ubicazione	Ubicazione_2	note
Largo Giovanni Battista Marzi			
Lungotevere Testaccio			
Lungotevere Testaccio	da Largo G.B. Marzi	a Ponte Subicjo	
Ponte Subicjo			
Piazza Porta Portese			
Mura Portuensi	da Porta Portese	a Largo Bernardino da Feltre	
Largo Bernardino Da Feltre	tratto da Mura Portuensi	a Mura Gianicolensi	
Mura Gianicolensi	da Largo Bernardino Da Feltre	a Piazzale Aurelio	
Piazzale Aurelio	da Mura Gianicolensi	sino alle Mura Aurelie	
Mura Aurelie	da Piazzale Aurelio	a Largo Porta Cavalleggeri	
Largo Porta Cavalleggeri			
Palazzo Santo Uffizio			
Via Paolo VI			
Largo Alicorni			
Piazza Pio XII			
Largo del Colonnato			
Via di Porta Angelica		sino a Borgo Angelico	
Borgo Angelico	da Via Porta Angelica	a Via Vitelleschi	
Piazza Americo Capponi			
Via Vitelleschi Giovanni			
Largo di Porta Castello			
Via delle Fosse di Castello	da largo Porta Castello	a Piazza Adriana	
Piazza Adriana			
Piazza Cavour			
Via Vittoria Colonna			
Lungotevere dei Mellini	da Ponte Cavour	a Ponte Regina Margherita	
Ponte Regina Margherita			
Via Ferdinando di Savoia			
Via Principessa Clotilde			
Via Luisa di Savoia			
Piazzale Flaminio			
Mura Muro Torlo	da Piazzale Flaminio	a Piazzale Flaminio	Porta Pinciana
Porta Pinciana			
Piazzale Brasile			
Mura Aureliane	Corso D'Italia da piazza Brasile	a Piazza Porta Pia	
Mura Aureliane	da Piazza Porta Pia	a Piazza Fabrizio	
Viale del Policlinico - Mura			
Tratto da viale del Policlinico - Mura	a via Ostoppo		
via della Sforzesca - Mura			
Tratto Mura Aureliane	da via Sforzesca	a Viale Casire Pretorio	
Viale Casire Pretorio - Mura	da Via Sforzesca	a viale Pretoriano	
Viale Pretoriano - Mura	sino a piazzale Sisto V		
Viale Pretoriano - Mura Aureliane			
Piazzale Sisto V - Mura			
Mura Aureliane	da P.le Sisto V		
Mura Aureliane - Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane - Via Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane	da Porta S. Lorenzo	a Piazza Porta San Lorenzo	
Mura Aureliane	da Piazza Porta di San Lorenzo	a Piazza Maggiore	
Piazza Porta Maggiore			
Mura Aureliane Via Cassina	da Piazza Porta Maggiore	a Viale Castrense	
Mura Aureliane Viale Castrense	da Via Cassina	a piazzale Appio	
Piazzale Appio	Mura Aureliane		
Mura Aureliane da	Piazzale Appio	a Piazzale Ipponio	
Mura Aureliane Via della Ferratella in Laterano	Piazzale Ipponio	a Porta Metronia	
Porta Metronia			
Mura Aureliane Viale Metronia	da Porta Metronia	a Porta Latina	
Porta Latina			
Mura Aureliane Viale Mura Latine	a Porta San Sebastiano		
Porta San Sebastiano			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta San Sebastiano	a Porta Ardeatina	
Porta Ardeatina			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta Ardeatina	a Largo Chiarini	
Mura Aureliane Largo Chiarini			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina			
Mura Aureliane Piazzale Ardeatine			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	sino a Porta San Paolo		
Porta San Paolo			
Mura Aureliane Viale Campo Boario			
Tratto Linea FFSS	da Via Campo Boario	a Lungotevere Testaccio	
Porta San Paolo			